



**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE
DELL' AVVOCATURA COMUNALE**

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le competenze e l'organizzazione dell'Avvocatura Comunale.
2. L'avvocatura è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense ed è costituita in struttura autonoma , ai sensi dell'art.23 della Legge n.247 del 31.12.2012.

Art.2

Rappresentanza in giudizio

1. Sono attribuite all'avvocatura comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione nei giudizi nei quali essa è parte attiva o passiva ed in cui sia necessario il patrocinio di un legale, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie, per tutti i gradi di giudizio e in ogni fase del procedimento, nonché innanzi ai collegi arbitrali.
L'Avvocatura svolge altresì le funzioni previste dalla vigente normativa sulla mediazione e negoziazione assistita ed ogni altra funzione prevista dalla legge e riservata alla professione di avvocato. Essa, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo.
2. In tutte le ipotesi di cui al comma 1., l'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, come pure le transazioni, gli arbitrati e gli eventuali incarichi a legali esterni, sono decisi dal Dirigente del Settore Avvocatura , onerato ad assumere i consequenziali adempimenti.
3. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ed in subordine dall'assessore anziano e comporta l'attribuzione di ogni potere e facoltà di legge.
4. Ferma restando l'applicabilità del presente regolamento, l'Avvocatura Comunale, su indicazione della Giunta, può essere chiamata a patrocinare le società ed i soggetti pubblici e privati costituiti ex articolo 113 bis, comma 1, lettere a), b) c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad intera partecipazione comunale o nei quali il Comune abbia una partecipazione maggioritaria. Il patrocinio è assunto previa stipula di apposita convenzione , recante disciplina dei rapporti tra le parti e degli oneri a carico del soggetto esterno.
5. Le prestazioni di cui al comma 4 possono essere svolte a condizione che non sussistano conflitto di interessi e/o altri motivi ostativi, quali l'incompatibilità o l'impedimento al corretto svolgimento dell'attività prestata dall'Avvocatura a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora sopravvenga una delle sopra indicate situazioni ostative, l'interruzione delle prestazioni a favore dell'ente esterno dev'essere immediata e va semplicemente comunicata a quest'ultimo, previa semplice presa d'atto da parte della Giunta.
6. Nell'ipotesi all'avvocatura sia addetto più di un avvocato, il Dirigente assegna le pratiche secondo la rispettiva specializzazione e comunque attenendosi ad un criterio rotativo.

Art. 3

Attività consultiva

1. L'Avvocatura svolge attività di carattere consultivo sulle questioni giuridiche ad essa sottoposte dagli Assessori, dal Sindaco e dai Dirigenti dei Settori comunali.
La richiesta di parere, debitamente sottoscritta, deve contenere puntuale indicazione del quesito da risolvere e dei motivi di dubbio ed essere accompagnata dalla relativa documentazione, debitamente numerata ed elencata.
L'eventuale richiesta di parere a legale esterno potrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'Avvocatura Comunale, che provvederà a vagliarne e motivarne la concreta necessità.
2. Il parere formulato, avente di norma forma scritta, costituisce mera attività consultiva, di semplice interpretazione della norma ed ausilio nella decisione da assumere. Esso non è menzionabile nell'atto finale. In ipotesi contenziosa o pre-contenziosa, la consulenza legale mira a fornire all'ente gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi e non può formare oggetto di accesso agli atti, in quanto resta caratterizzata dalla riservatezza, volta a tutelare sia l'opera intellettuale del legale, sia il diritto di difesa della P.A.

Art. 4

Adempimenti a carico dei settori dell'Amministrazione Comunale

1. Ad evitare ritardi e decadenze, gli atti giudiziari notificati all'Ente devono essere trasmessi al Settore Avvocatura senza indugio e comunque non oltre il giorno successivo la notifica.
2. Al fine di consentire l'adeguata difesa dell'Ente, il Dirigente competente trasmette all'Avvocatura una relazione tecnico – descrittiva sulle circostanze che hanno dato origine alla controversia, proprie osservazioni sui fatti contenziosi, quali dedotti dalle controparti, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la questione da trattare.
3. La suddetta documentazione deve obbligatoriamente pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio indicato dalla stessa.
4. Il Settore interessato è tenuto ad aggiornare l'Avvocatura degli eventuali sviluppi della questione che ha dato origine alla lite e non può assumere iniziative o determinazioni in merito, di nessun tipo, senza aver previamente consultato l'Avvocatura Comunale.
5. Il mancato rispetto di quanto indicato nei precedenti punti è fonte di responsabilità del Dirigente e rileva anche in sede di valutazione annuale dei risultati.

Art. 5

Status giuridico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva al Settore Avvocatura, sono iscritti nell'apposito Elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, annesso all'Albo degli Avvocati, tenuto dall'Ordine Forense. Le spese di iscrizione sono a carico del Comune. Gli avvocati, per quanto attiene al rapporto professionale, sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati e del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 6

Incarichi ad avvocati esterni

1. Con apposita Determina Dirigenziale , il Dirigente del Settore Advocatura può attribuire ad avvocati esterni la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune, in caso di:
 - a) Controversie di particolare complessità in materie che richiedano approfondimenti altamente specialistici;
 - b) Fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'avvocatura comunale;
 - c) Giustificato impedimento dell'Avvocatura
 - d) Apposito e motivato atto di indirizzo dell'Amministrazione

Art. 7

Trattamento economico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti al Settore Advocatura hanno diritto, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 114, ai compensi professionali solo per le vertenze dell'Ente dagli stessi patrocinata ed in ipotesi di decisione favorevole per il Comune.
Per decisione favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale o lodo arbitrale, anche non recante definizione nel merito, che concluda la controversia rigettando, anche per soli motivi di rito, le domande proposte contro il Comune o comunque lasciando sostanzialmente invariato il provvedimento o la situazione di cui si contende.
2. Nelle ipotesi di decisione favorevole con spese a carico della controparte, le relative somme sono attribuite all'avvocato dipendente che ha esercitato il patrocinio, al netto delle ritenute di legge. All'Amministrazione Comunale competono interamente le competenze di cui all'art.2 n.2 del D.M.10.3.2014 n.55
Qualora l'Ente si doti di più avvocati interni, le competenze recuperate saranno ripartite tra gli stessi con puntuale riferimento alle attività rispettivamente espletate. Il dirigente del settore advocatura terrà conto, a tale scopo, di eventuali negligenze professionali. Al fine del riparto delle spese recuperate tra più legali interni, sarà comunque necessario attenersi ai criteri fissati nei contratti collettivi.
3. In caso di decisione favorevole recante compensazione delle spese di lite (o di transazione dopo decisione favorevole), i compensi sono attribuiti al legale che ha esercitato il patrocinio, nella misura media prevista dalle tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense, per diritti di procuratore e onorari di avvocato (D.M.10.03.2014 n.55), con applicazione di una riduzione del 20%.
L'Avvocato provvederà a redigere e sottoscrivere notula come sopra calcolata.
4. I compensi professionali non possono essere corrisposti in misura eccedente il trattamento economico complessivo dell'Avvocato dipendente e, trattandosi di emolumenti aventi natura retributiva, sono attribuiti entro l'esercizio finanziario in corso all'atto della richiesta.

Art. 8**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio . Le previsioni in ordine all'attribuzione delle spese legali agli avvocati dipendenti sono applicabili alle sentenze emanate a far data dal 19 /08/2014 (data di entrata in vigore della L.11.08.2014 n.114).

.

.